



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BALUCANI	LANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ARGENTO	GREGORIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PETRIOLI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 16/13

UDIENZA DEL

27/05/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

227/02/13

PRONUNCIATA IL:

27/05/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16/13
depositato il 10/01/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° OMISSIS
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° OMISSIS
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

proposto dai ricorrenti:

OMISSIS

difeso da:

GUARDUCCI ENRICO
VIA G.B.PONTANI N.14 06100 PERUGIA PG

difeso da:

MARCHESE SALVATORE
VIA G.B.PONTANI N.14 06100 PERUGIA PG

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Carrolli Giuseppe)



Con avviso n. ONISSIS l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia ha contestato a ONISSIS, titolare dell'impresa familiare " ONISSIS " riconducibile all'attività di ristorante e pizzeria, con sede in Perugia, un maggior volume di affari pari ad E.17.200,00 ed una indebita deduzione di costi pari ad E.2.317,00 inerenti il periodo d'imposta 2008.

Per la suddetta ricostruzione l'Ufficio, avvalendosi del disposto di cui all'art.39, comma 1, lettera d) del DPR 29.09.1973, n.600, ha utilizzato il quantitativo di tovaglie e bevande rilevati in sede di verifica sull'assunto di una riscontrata incongruità con gli studi di settore ed una difformità con le rimanenze dichiarate.

Contro il suddetto avviso si è gravato ONISSIS di tempestivo reclamo deducendone la illegittimità con vario ordine di censure e limitatamente alla ricostruzione dei ricavi.

Nella sostanza ed in ordine alla ricostruzione effettuata sul consumo dei tovaglioli ed, in conseguenza, nella determinazione del numero dei coperti, oppone erronea determinazione del prezzo medio delle somministrazioni ed una incongruenza nella determinazione della percentuale del c.d. sfrido.

Produce documentazione.

Si è regolarmente costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che, nel premettere di aver formulato, in sede di tentativo di mediazione, una proposta di rideterminazione dei maggiori ricavi pari ad E.13.260,00 non andata a buon fine, ha concluso per il rigetto avendo riscontrato, tra l'altro, incongruenze tra bottiglie consumate e quelle scontrinate ed avendo determinato il prezzo medio, ad esempio, dei pasti facendo il rapporto tra il totale dei corrispettivi dichiarati ed il numero dei coperti contabilizzati.

Produce documentazione.

Osserva la Sezione che la ricostruzione effettuata dall'Ufficio sul numero di tovaglioli lavati, sul consumo delle bevande, sulla determinazione del prezzo medio dei coperti hanno valenza di presunzioni semplici, ne discende che il contribuente è facoltizzato a dimostrare l'insussistenza delle ricostruzioni con prove ed argomentazioni convincenti.

Orbene, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente con il reclamo, in particolare, quelle in ordine alla determinazione della percentuale del c.d. sfrido, peraltro, parzialmente rivista dallo stesso Ufficio, e quelle in ordine alle rimanenze, che sicuramente hanno effetto di trascinamento negli esercizi successivi, dimostrano che la ricostruzione effettuata presta il fianco a più di una critica tanto da non potersi ritenere convincente.

Per esempio, non è stato tenuto conto che nella normale gestione i tovaglioli sono destinati ad usi di versi dalla somministrazione dei pasti (autoconsumo del personale, asciugatura dei bicchieri, ornamento delle suppellettili e simili).

Infatti, ad esempio, il consumo dei tovaglioli che non tiene conto della somministrazione dei pasti ai propri dipendenti di almeno una volta al giorno per contratto di lavoro.

La stessa cosa vale per il quantitativo di bevande che non appare realistico in ordine ad un consumo medio per avventore.

Allo stato, pertanto, la ricostruzione dei ricavi effettuata dall'Amministrazione per la sua approssimazione non si appalesa convincente e, come tale, va annullata.

Entro questi limiti il ricorso va accolto.

Per la peculiarità della questione prospettata vanno compensate le spese di giudizio

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie nei limiti di cui in motivazione; spese compensate.

Perugia, 27.05.2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL CASO.it